ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e

Art. 75 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 22 marzo 2024)

In data 26 marzo 2025 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza si sono incontrati:

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Presidente Nicola Piccolo e da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese

E le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL Vicenza rappresentata dal Segretario Generale Fabio La Russa ;

FISASCAT CISL Vicenza rappresentata dal Segretario Generale Matteo Bocchese;

UILTUCS UIL Vicenza rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo;

Premesso che

- L'economia di alcuni Comuni montani della Provincia di Vicenza è fondata su attività a prevalente vocazione turistica con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati;

- Anche alcuni Comuni di pianura (Città d'arte) attraggono significativi flussi turistici in determinati periodi dell'anno;

- le Aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL del 22 marzo 2024 (di seguito il CCNL) che operano in tali contesti territoriali sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno (per eventi, manifestazioni, festività);

- il D.Lgs. n. 81/2015 prevede una specifica normativa per i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2 e cioè per le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;

- il CCNL all'art. 75 disciplina le ipotesi di stagionalità in località turistiche. Nel citato articolo le parti prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità,

- alle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il CCNL è demandata l'individuazione delle località a prevalenza vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi,

- Le parti, ribadiscono con la presente intesa, la centralità della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la completa applicazione delle norme di riferimento vigenti.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale;

2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario , Distribuzione E Servizi, sottoscritto da Confcommercio Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL in data 22 marzo 2024, che pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19 comma 2; 21, commi 1 e 2; 23, comma 2 lett c) del D.lgs 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica le seguenti destinazioni:
   - Comuni montani: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone,
   - Città d'arte: Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene e Vicenza.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL si individuano i periodi di stagionalità :

   - dal primo dicembre al trentuno marzo,
   - nelle due settimane che precedono e seguono la Pasqua,
   - dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno.

4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL si individuano le tipologie di attività interessate ai periodi di stagionalità :

   4.1 nei comuni individuati come "Montani": tutte le attività indicate nella sfera di applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;

   5.1 nei comuni individuati come "Città d'arte":

   i. Tutte le attività indicate nella "Sfera di applicazione del contratto" lettere a) e b) fatta eccezione per quelle che svolgano esclusivamente commercio all'ingrosso e dei supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

   ii. Le attività indicate nella "Sfera di applicazione del contratto" ai numeri 1), 2), 5), 8), 9), 10), 11), 14) e 25) della lettera c);

   iii. Le attività indicate nella "Sfera di applicazione del contratto" ai numeri 4), 11), 12), 13), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 27), 38), 43) e 53) della lettera e);

5. il Datore di Lavoro che intenda assumere a tempo determinato per intensificazione stagionale dell'attività dovrà riportare nel contratto di lavoro individuale i riferimenti al presente accordo territoriale;

6. di tali assunzioni dovrà essere data contestuale comunicazione scritta all'apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Settore terziario della Provincia di Vicenza

7. i datori di lavoro che intendono avvalersi del presente accordo dovranno inviare apposita richiesta all'Ente Bilaterale Settore Terziario Della Provincia Di Vicenza indirizzo mail: ente.bilaterale@ascom.vi.it che conterrà le seguenti dichiarazioni.

   i. Dichiara di applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto il 22 marzo 2024 sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte obbligatoria

   ii. Dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dal CCNL e all'Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza

   iii. Dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro D.lgs 81/2008

   iv. Indica l'organico aziendale e la mansione, l'inquadramento e durata di ogni singola assunzione effettuata in applicazione del presente accordo

8. Il presente accordo non si applica alle attività di carattere stagionale previste dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525;

9. Il presente accordo esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio dei Comuni elencati all'art. 2;

10. Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente per monitorare l'applicazione del presente accordo;

Il presente accordo territoriale ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salva disdetta da far pervenire a cura delle OO.SS. o di Confcommercio Vicenza almeno trenta giorni prima della scadenza.

Copia del presente accordo sarà depositato telematicamente.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione al presente accordo.

CONFCOMMERCIO Vicenza

Nicola Piccolo

Mirka Pellizzaro

Alessandro Marchese

FILCAMS – CGIL Vicenza

Fabio La Russa

FISASCAT – CISL Vicenza

Matteo Bocchese

UILTUCS – UIL Vicenza

Roberto Frizzo